

Mi permetto di ritornare sull'argomento del miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti affrontandolo in modo nuovo, peraltro già accennato in qualche editoriale precedente, ma riferito in particolare all'operatività ed efficacia di un provvedimento legislativo del 2005 che è il "Codice del consumo" (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206).

Per trattare l'argomento, di assoluta importanza, mi avvalgo di una brillante esposizione fatta da un magistrato di Milano, il dottor Giulio Benedetti, che già in una riunione del settore tenutasi nell'ottobre del 2005 aveva sottolineato l'importanza di tale decreto.

Il magistrato ricorda come norma sia una specifica tecnica

approvata da un organismo riconosciuto e abilitato a emanare atti di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria e appartenga alla categoria delle norme internazionali, o europee o nazionali. Ricorda pure che regola tecnica è una specifica tecnica, oppure un requisito la cui osservanza è obbligatoria per commercializzare o utilizzare un prodotto sul territorio nazionale, così come le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri, intese a vietare fabbricazione, commercializzazione o utilizzazione di un prodotto. Il magistrato osserva che una norma tecnica in materia di ascensori è la UNI EN 81-80 che contiene le regole di sicurezza per il miglioramento della sicurezza degli ascensori, anche se essa non è una norma armonizzata secondo la Direttiva Ascensori perché si occupa degli impianti esistenti, mentre la 95/16/CE si occupa di quelli nuovi. Sottolineando come il ricorso alla norma tecnica sia determinante per valutare la diligenza nell'adempimento delle obbligazioni aventi a oggetto lo svolgimento di un'attività professionale, il magistrato afferma che il mancato rispetto della norma tecnica da parte del soggetto obbligato alla installazione, vendita, manutenzione di ascensori e impianti a essi relativi, comporta l'applicazione di norme del Codice Civile.

Secondo il "Codice del consumo", il produttore (art. 104) deve immettere sul mercato solo prodotti sicuri, e un prodotto (art. 117) è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere. Un prodotto (art. 105) è sicuro, per gli aspetti disciplinati dalla normativa nazionale e in mancanza di disposizioni comunitarie specifiche che ne disciplinano la sicurezza, se è conforme alle normative nazionali specifiche dello stato membro dove è commercializzato. Per i rischi disciplinati dalla normativa nazionale il prodotto è sicuro se

è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Quali effetti hanno i decreti 26.10.2005 e 16.1.2006 del Ministero delle Attività Produttive?

Il Decreto 26.10.2005 riguarda il miglioramento della sicurezza degli ascensori installati prima della data di entrata in vigore della Direttiva 95/16/CE, imponendo di adeguarli, attraverso uno scaglionamento temporale, a seconda della pericolosità dei rischi accertati secondo la norma UNI EN81-80.

Il decreto del 16.1.2006 recepisce nel nostro ordinamento la norma UNI EN 81-80 con la conseguenza di renderne immediatamente obbligatoria l'adozione al fine di garantire la pubblica incolumità. Il magistrato ricorda che l'art. 6 del D.Lgs. 626/94 determina gli obblighi di progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori. La norma UNI EN81-80 costituisce l'insieme delle cautele che il datore di lavoro deve adottare nelle misure di tutela previste dall'art. 3 del D.Lgs. 626/1994 (i suoi obblighi). La mancata adozione della norma tecnica rappresenterà una colpa specifica che potrà essere contestata da parte della pubblica accusa.

Il magistrato ha sottolineato l'immediata operatività della UNI EN81-80 con la conseguente ricaduta sulla responsabilità di quei datori di lavoro che hanno dipendenti che impiegano ascensori che non siano stati adeguati secondo i requisiti stabiliti dalla norma UNI EN 81-80.

È interessante l'affermazione che il rigetto di un'istanza di sospensiva nei confronti del DM 26.10.2005 non significa che il giudice amministrativo abbia inteso sospendere l'efficacia di un provvedimento sulla base della considerazione che per la sua piena operatività il predetto decreto prevede (art. 2, comma 5) l'emanazione, entro sessanta giorni, di un decreto attuativo. Di conseguenza, l'intera nuova normativa sugli ascensori non è attualmente sospesa perché la predetta norma UNI EN81-80 vive di vita autonoma e propria, rispetto alla citata vicenda giudiziaria, poiché il DM 16.1.2006 non risulta impugnato ed è un decreto autonomo.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 626/1994, un datore di lavoro deve eliminare da ogni ascensore tutti quei rischi che esistono secondo le considerazioni che stanno alla base della norma EN 81-80.

È utile ricordare che la norma UNI EN81-80 sottolinea come essa possa essere impiegata dai datori di lavoro per valutare la sicurezza delle attrezzature da lavoro impiegate dai propri dipendenti (per un dipendente, l'ascensore è proprio un'attrezzatura di lavoro).

Ripeto che quanto esposto non è un concetto nuovo, avendolo già espresso in qualche editoriale precedente: tuttavia la conferma da parte di un magistrato è un fatto da tenere presente. ■

Sguardo al consumo

Giovanni Varisco